

**Statuto**  
**Ente Bilaterale Terziario Italiano**  
**E.B.T.I.**

Approvato in data  
20 novembre 2014 e ss modifiche

ek

L1  
A  
P

# STATUTO ENTE BILATERALE TERZIARIO ITALIANO – E.B.T.I.

## Indice

Art. 1 – Costituzione .....	1
Art. 2 – Natura .....	1
Art. 3 – Durata .....	1
Art. 4 – Sede .....	1
Art. 5 – Finalità .....	1
Art. 6 – Attività .....	2
Art. 7 – Soci .....	4
Art. 8 – Organi .....	5
Art. 9 – Assemblea dei Soci .....	5
Art. 10 – Poteri dell'Assemblea .....	6
Art. 11 – Presidente .....	7
Art. 12 – Vice Presidente .....	8
Art. 13 – Comitato di Presidenza .....	8
Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti .....	9
Art. 15 – Patrimonio - Finanziamento .....	9
Art. 16 – Gestione .....	10
Art. 17 – Gestioni Separate .....	11
Art. 18 – Gestione Assistenza Sanitaria .....	11
Art. 19 – Gestione R.L.S.T. .....	11
Art. 20 – Gestione R.S.T. .....	11
Art. 21 – Bilancio .....	12
Art. 22 – Liquidazione - Commissariamento .....	12
Art. 23 – Interpretazione, Integrazioni e Modifiche Statutarie .....	13
Art. 24 – Disposizioni Finali .....	13
Art. 25 – Clausola di Salvaguardia .....	13

# STATUTO ENTE BILATERALE TERZIARIO ITALIANO – E.B.T.I.

## Art. 1 – Costituzione

1. In conformità a quanto previsto dal Contratto Nazionale per il Commercio, Turismo e Servizi riportato all'allegato 1 del presente Statuto e successivi rinnovi ed integrazioni, è costituito in data 20 novembre 2014 l'Ente Bilaterale Terziario Italiano di seguito, in forma abbreviata, **E.B.T.I.**
2. Sono soci fondatori le Organizzazioni Nazionali:

**FedImprese:** Federazione del Commercio, Turismo, Artigianato, Agricoltura, Terziario, Piccola e Media Impresa, dei Professionisti e dei Dirigenti d'Azienda

C.F. 80010190751

Via Sindaco Memmo 8, 73010 Guagnano (LE)

**S.N.A.P.E.I.:** Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori

C.F. : 93126660757

Via G. D'Annunzio, 13 73015 Salice Salentino (LE)

## Art. 2 – Natura

1. L'Ente ha natura associativa, non persegue finalità di lucro, ha struttura democratica, paritetica e patrimonio indivisibile. Si propone di sostenere e incentivare il dialogo sociale tra le parti.

## Art. 3 – Durata


1. L'Ente ha durata temporale illimitata e può essere sciolto esclusivamente con le procedure all'Art. 22 – Liquidazione - Commissariamento – del presente Statuto.

## Art. 4 – Sede

1. L'Ente ha la propria sede nazionale a Lecce in Viale San Nicola 17/d, salvo successive determinazioni del Comitato di Presidenza che non comporteranno modifiche al presente Statuto.
2. Per quanto riguarda l'istituzione degli Enti Territoriali si precisa che gli stessi godono di autonomia organica, funzionale e patrimoniale nei rispettivi ambiti territoriali. Gli ambiti territoriali saranno definiti dal Comitato di Presidenza.
3. Le riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Comitato di Presidenza e del Collegio dei Revisori dei Conti, si terranno presso la sede nazionale o, salvo diversa determinazione del Presidente, in sede da comunicarsi all'atto della convocazione.
4. Per procedere alla riunione dell'Assemblea potranno essere utilizzate modalità di videoconferenza o teleconferenza, fermo restando il rispetto dei tempi e dei modi previsti per la convocazione così come stabiliti nel presente statuto.

## Art. 5 – Finalità

1. L'Ente svolge i compiti previsti dalla legge, dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi tra i Soci.



## STATUTO ENTE BILATERALE TERZIARIO ITALIANO – E.B.T.I.

2. Le finalità statutarie possono essere conseguite dall'E.B.T.I. direttamente o tramite gli Enti Territoriali.

Gli Enti Territoriali sono regolamentati dal presente Statuto, sia per la composizione che per lo svolgimento delle attività, e saranno disciplinati dall'emanando regolamento di attuazione approvato dall'Assemblea.

### Art. 6 – Attività

1. L'Ente potrà svolgere le seguenti attività:

- a) Formazione, ex art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed integr. nell'ottica della tutela del lavoratore e della sua formazione in ambito professionalizzante. Si supporteranno, inoltre, anche i lavoratori stranieri, con l'attuazione di percorsi formativi adatti con specifico riferimento alla sicurezza sul lavoro e alla qualificazione professionale e, in relazione al contratto di apprendistato, anche finalizzate al rilascio della certificazione in relazione al contratto di apprendistato;
- b) promozione, progettazione e gestione, anche mediante convenzioni, di iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con istituzioni regionali, nazionali, europee ed internazionali, nonché con organismi aventi medesimi scopi;
- c) gestione e attivazione di procedure, anche mediante convenzioni, finalizzate all'accesso a programmi comunitari finanziati da fondi strutturali, con riferimento al Fondo Sociale Europeo;
- d) promozione e realizzazione dell'assistenza tecnica alle parti sociali, per agevolare l'attivazione e la sottoscrizione di convenzioni nazionali finalizzate alla riscossione contributiva del sistema bilaterale;
- e) promozione di studi e ricerche sul settore terziario, sull'analisi dei fabbisogni formativi, sulla sicurezza e salute sul lavoro ed in generale su tutta la normativa di settore per sviluppare interventi mirati sulle parti sociali;
- f) attivazioni di procedure di adeguamento dei C.C.N.L. e dei regolamenti per il tramite degli E.B.T.I. Territoriali;
- g) creazione di iniziative per il sostegno al reddito e all'occupazione dei lavoratori e soci lavoratori, anche mediante riqualificazione professionale dei dipendenti;
- h) sviluppo di iniziative a vantaggio dei lavoratori o dei soci lavoratori iscritti all'Ente, riguardanti l'erogazione di prestazioni sanitarie integrative al S.S.N. e di eventuali prestazioni assicurative per infortuni, invalidità o perdita del lavoro;
- i) monitoraggio e tutela, per il tramite di una Commissione pari opportunità, della parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici e verifica di eventuali discriminazioni in base a nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali e religiose;
- l) conciliazione e certificazione, ex D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

## STATUTO ENTE BILATERALE TERZIARIO ITALIANO – E.B.T.I.

- m) promozione ed attivazione di iniziative utili a favorire l'incontro tra domanda e offerta, anche mediante convenzioni;
  - n) favorire, anche con azioni formative mirate, le pari opportunità per le donne ex L.125/91, nonché il reinserimento nel mercato del lavoro per interruzione dovuta a maternità;
  - o) analisi dei dati previsti dall'art. 9 della legge 125/91;
  - p) rilasciare la conformità per i piani formativi per l'apprendistato anche per aziende con sedi in più Regioni;
  - q) costituzione dell'Organismo Paritetico per l'espletamento delle azioni inerenti l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - r) rilasciare il certificato di assistenza tecnica alle aziende che abbiano presentato ad un Fondo Interprofessionale collegato, anche con Convenzione, un piano formativo su base nazionale, stante la relativa regolarità contributiva;
  - s) promozione, progettazione e gestione, anche mediante convenzioni, di iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionale, su delega di Fondi Paritetici Interprofessionali;
  - s) predisposizione mediante gli Organismi paritetici di progetti di formazione e riqualificazione per il reinserimento dei lavoratori, in seguito al periodo di sospensione dal lavoro, mediante l'utilizzo di Fondi per la formazione continua convenzionati;
  - t) ricezione delle notizie riguardanti la costituzione e le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie, la nomina degli RLS e degli RLST da parte degli OPP;
  - u) costituzione della banca dati delle RSU elette;
  - v) costituzione della banca dati delle RLS elette;
  - w) ogni ulteriore compito che venga affidato all'Ente dalle Parti stipulanti;
  - z) interpretazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, integrativi o sostitutivi di contratti intervenuti successivamente e recepiti dall'assemblea nazionale su indicazione dei Soci;
  - aa) risoluzione di controversie nascenti dalla interpretazione dei C.C.N.L. anche attraverso la costituzione di una specifica Commissione per la risoluzione dei conflitti;
  - ab) monitoraggio, anche a fini statistici, delle iniziative adottate dalle Parti in materia di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, occupazione, mercato del lavoro e modelli contrattuali, nonché verifica dell'andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze anche mediante la costituzione di un Osservatorio permanente.
- 2) Vengono costituite le seguenti Commissioni Nazionali, ferma restando la possibilità di costituirne altre e/o di modificarne le competenze, anche in ambito territoriale:
- a) Commissione per la "Conciliazione e la Certificazione dei contratti";
  - b) Commissione per la "Certificazione dei progetti formativi di apprendistato";

## STATUTO ENTE BILATERALE TERZIARIO ITALIANO – E.B.T.I.

- c) "Osservatorio Nazionale per il Terziario" per il monitoraggio di iniziative in materia di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, occupazione, mercato del lavoro e modelli contrattuali, nonché verifica dell'andamento della contrattazione di secondo livello e delle vertenze occupazionali;
- d) Commissione "Pari Opportunità" per il monitoraggio della parità di trattamento tra i lavoratori e le lavoratrici, per la valutazione e la risoluzione di eventuali discriminazioni in base a nazionalità, sesso, idee politiche, sindacali e religiose;
- e) Commissione per la gestione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST);
- f) Commissione per la gestione dei Rappresentanti dei Lavoratori Territoriali (RST).

### Art. 7 – Soci

1. Sono soci dell'E.B.T.I.:

**FedImprese:** Federazione del Commercio, Turismo, Artigianato, Agricoltura, Terziario, Piccola e Media Impresa, dei Professionisti e dei Dirigenti d'Azienda

C.F. 80010190751

Via Sindaco Memmo 8, 73010 Guagnano (LE)

**S.N.A.P.E.L.:** Sindacato Nazionale Pensionati e Lavoratori

C.F. : 93126660757

Via G. D'Annunzio, 18 73015 Salice Salentino (LE)

2. Altre Organizzazioni potranno chiedere l'adesione all'E.B.T.I. in qualità di soci. L'adesione è subordinata all'accettazione da parte del Comitato di Presidenza e successiva ratifica dell'Assemblea dei Soci, con la determinazione dei contenuti economici di dette adesioni.
3. Le Organizzazioni successivamente aderenti potranno essere escluse per i seguenti motivi:
  - a) Su richiesta delle stesse Organizzazione successivamente aderenti, per impossibilità sopravvenuta del socio alla partecipazione alla vita dell'Ente;
  - b) Per scioglimento dell'Ente;
  - c) Per perdita dei requisiti relativi all'ammissione;
  - d) Contemporanea partecipazione ad altri Enti costituiti per lo stesso scopo o per scopi contrastanti
  - e) Mancato versamento dei contenuti economici previsti per l'adesione;
  - f) Mancanza di correttezza e/o moralità e/o buona fede, e/o trasparenza nel rapporto con l'Ente;
  - g) Distrazione per fini personali e/o non riconducibili ai fini statutari, di somme appartenenti all'Ente;

## STATUTO ENTE BILATERALE TERZIARIO ITALIANO – E.B.T.I.

- h) Pregiudizi di natura penale o procedimenti penali in corso a carico delle Organizzazioni e/o dei loro rappresentanti;
- i) Pregiudizi di natura civile che possano recare danno all'Ente e/o al raggiungimento dei fini associativi;
- j) Tutti i casi in cui si potrebbero pregiudicare il buon nome e la reputazione e il raggiungimento dei fini associativi dell'Ente;
- k) Mancata tempestiva di comunicazione all'Ente di qualsiasi pregiudizio di natura penale in cui fossero coinvolti le organizzazioni e/o i loro esponenti;
- l) Mancata tempestiva comunicazione della volontà di recedere dall'Ente di soggetti rappresentanti delle Organizzazioni successivamente aderenti per eventi di natura penale in cui fossero coinvolti in prima persona o in veste di rappresentanti delle Organizzazioni;
- m) Per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale;
- n) Per l'interdizione, l'inabilitazione del rappresentante legale e/o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- o) In tutti i casi in cui sia pregiudicata la normale prosecuzione dell'attività comune e del raggiungimento dei fini dell'Ente;
- p) Aver assunto obbligazioni in nome e per conto dell'Ente senza averne i poteri;
- q) Aver svolto concorrenza sleale nei confronti dell'Ente;
- r) Omissione di collaborazione nella conclusione degli scopi sociali e dell'esercizio sociale;
- s) Per tutti i casi previsti dalla legge per l'esclusione del socio nelle società di persone.

### Art. 8 – Organi

1. Sono Organi dell'Ente:
  - a) L'Assemblea dei Soci.
  - b) Il Comitato di Presidenza.
  - c) Il Presidente.
  - d) Il Vice Presidente.
  - e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. I componenti di ogni Organo di gestione e di controllo restano in carica quattro anni.

Potranno essere sostituiti in qualunque momento dall'Organizzazione che li ha nominati, previa comunicazione scritta. In caso di sostituzione la carica durerà fino alla scadenza naturale del mandato.

### Art. 9 – Assemblea dei Soci


1. L'Assemblea è composta, in maniera paritetica, da minimo 4 (quattro) a massimo 10 (dieci) membri espressi dalle Organizzazioni Socie.

## STATUTO ENTE BILATERALE TERZIARIO ITALIANO – E.B.T.I.

2. L'eventuale ingresso di nuovi soci che alteri la parità tra i componenti di fonte datoriale e/o sindacale darà luogo all'inserimento di componenti di pari numero nella componente minoritaria.
3. I membri dell'Assemblea durano in carica quattro anni e potranno essere riconfermati.
4. Il Presidente, alla prima Assemblea utile, comunica l'avvenuta variazione dei componenti per la presa d'atto.
5. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno, entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 31 Dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto dalla maggioranza dei Soci, dal Presidente o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
6. È ammessa la delega di un Socio ad un altro Socio. Ogni Socio potrà presentare un massimo di 2 (due) deleghe.

### Art. 10 – Poteri dell'Assemblea

1. Spetta all'Assemblea:
  - a) nominare il Presidente e il Vice Presidente;
  - b) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - c) definire le linee-guida per l'attuazione delle attività di cui all'Art. 6 – Attività – dello Statuto;
  - d) deliberare in ordine alle indennità di carica ed ai gettoni di presenza per il Presidente, il Vice Presidente, i componenti dell'Assemblea dei Soci, i Revisori e i componenti delle Commissioni, nei limiti delle disponibilità fissate all'Art. 16 – Gestione dello Statuto;
  - e) deliberare sulle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  - f) approvare lo Statuto degli Enti Territoriali;
  - g) deliberare il regolamento di funzionamento degli Enti Territoriali imponendo il rispetto della pariteticità in conformità a quanto previsto per l'E.B.T.I. nazionale;
  - h) deliberare un codice etico e comportamentale con la previsione delle inadempienze che determinano l'esclusione dall'Assemblea delle Organizzazioni e dalle eventuali Commissioni e la decadenza dei componenti che le rappresentano nell'Ente;
  - i) approvare i bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Comitato di Presidenza;
  - j) approvare il Regolamento degli Organi Collegiali ed il Regolamento Patrimoniale;
  - k) approvare eventuali modifiche dello Statuto;
  - l) approvare il modello organizzativo e gli organici dell'Ente ed i relativi emolumenti;
  - m) approvare il verbale delle riunioni;




## STATUTO ENTE BILATERALE TERZIARIO ITALIANO – E.B.T.I.

- n) deliberare all'unanimità lo scioglimento dell'Ente nei casi previsti dal presente Statuto e nominare i liquidatori;
  - o) ratifica l'adesione all'E.B.T.I. di nuovi Soci in seguito ad accettazione da parte del Comitato di Presidenza.
2. La Convocazione dell'assemblea è effettuata dal Presidente o in caso di suo impedimento espresso per iscritto dal Vicepresidente, a mezzo PEC, fax o raccomandata r.r. -contenente luogo, data e ordine del giorno - da inviare a ciascun interessato, presso il domicilio indicato o PEC indicata, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza e di assemblea straordinaria la convocazione potrà essere effettuata anche il giorno prima della riunione, a mezzo PEC, fax o con consegna diretta presso il domicilio indicato. La convocazione potrà essere effettuata anche mediante affissione di avviso, nei locali dell'E.B.T.I. contenente luogo, data e ordine del giorno. L'Assemblea si terrà sempre nelle sede legale dell'Ente.
  3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente in sua assenza o, in caso di contemporaneo impedimento, dal Rappresentante più anziano.
  4. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, comprendendo anche il Presidente, e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Per le delibere riguardanti le norme etiche e comportamentali, per l'elezione del Presidente, nonché per le modifiche Statutarie e Regolamentari, per lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) arrotondati per eccesso, dei componenti (es: Nel caso di 6 componenti il numero necessario è di 4 componenti, comprendendo nel numero il Presidente). L'Assemblea in seconda convocazione, anche straordinaria, è validamente costituita, per qualsiasi ordine del giorno, con qualsiasi numero di componenti presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti per qualsiasi motivazione. L'assemblea può inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno metà più uno dei componenti l'Assemblea dei soci
  5. L'Assemblea degli Enti Territoriali, ove costituita, esercita gli stessi poteri dell'Assemblea Nazionale in ambito territoriale. Le Assemblee degli Enti Territoriali non possono in alcun modo intervenire nelle materie di competenza degli Organi Nazionali.

### Art. 11 – Presidente

1. Il Presidente dell'E.B.T.I. è di diritto espressione dell'associazione datoriale Fedimprese la quale deterrà la Presidenza dell'Ente Bilaterale fino alla cessazione dello stesso. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente e stipula i contratti e le Convenzioni deliberati dall'Assemblea dei soci. Il Presidente di E.B.T.I. è nominato dall'Assemblea dei Soci tra i nominativi offerti in valutazione da Fedimprese per la carica a Presidente. Dura in carica quattro anni e potrà essere rieletto senza vincolo di mandato.



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several smaller ones on the left, with a small number '7' written below them.

## STATUTO ENTE BILATERALE TERZIARIO ITALIANO – E.B.T.I.

La mancata elezione e/o rinnovo del Presidente uscente provocherà la durata in carica dello stesso, ad interim, fino a nuova regolare elezione e/o rinnovo.

2. Spetta al Presidente:
  - a) rappresentare l'E.B.T.I. di fronte ai terzi e stare in giudizio, avendo il potere di firma;
  - b) sovrintendere al funzionamento di E.B.T.I. esercitando tutte le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto;
  - c) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato di Presidenza, salvo conferimento di delega;
  - d) sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dei Regolamenti;
  - e) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Comitato di Presidenza;
  - f) svolgere gli altri compiti a lui demandati dal presente Statuto.
3. Il Presidente dell'E.B.T.I. sarà eletto dall'Assemblea dei Soci, ex art. 10- Poteri dell'Assemblea, tra i nominativi proposti da Fedimprese.
4. Il Presidente dell'Ente Bilaterale ha sempre potere di voto. Il voto del Presidente, inoltre, sia in Assemblea dei Soci sia in Comitato di Presidenza ha efficacia prevalente e vincolante rispetto al voto espresso dai singoli soci nel caso di voti pari espressi dagli stessi in Assemblea e/o in Comitato di Presidenza.
5. Per quanto riguarda il Presidente degli Enti Territoriali, costui potrà essere eletto, tra i soci rappresentanti delle Organizzazioni Datoriali e i soci rappresentanti delle Organizzazioni dei Lavoratori.

### Art. 12 – Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci nel proprio ambito.
2. I Vice Presidenti, sia dell'Ente Nazionale che degli Enti Territoriali, saranno nominati dall'Assemblea in rappresentanza dell'Organizzazione sindacale che non esprime il Presidente.
3. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza e per le materie che il Presidente intenda delegargli.

### Art. 13 – Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di Presidenza è un organo tecnico.
2. È composto dal Presidente e dal Vice Presidente per lo svolgimento di atti di ordinaria amministrazione, per la predisposizione delle deliberazioni e di quant'altro sia di supporto all'attività dell'Assemblea dei Soci.
3. Provvede all'apertura di conti corrente bancari e postali, all'utilizzo degli stessi e a porre in essere tutte le necessarie operazioni finanziarie anche delegando i versamenti a soggetti terzi.
4. Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente.
5. Propone all'Assemblea dei Soci l'accettazione all'ingresso di nuovi soci.

## STATUTO ENTE BILATERALE TERZIARIO ITALIANO – E.B.T.I.

6. Delibera in ordine all'effettuazione delle operazioni immobiliari per l'attività dell'Ente o per qualsiasi motivazione rispondente ai principi dell'E.B.T.I..
7. Può svolgere tutte le ulteriori attività e i compiti che l'Assemblea demanda loro.
8. Le medesime regole si applicano anche al Comitato di Presidenza degli Enti Territoriali

### Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti:
  - uno con la funzione di Presidente scelto tra professionisti iscritti, preferibilmente, all'Albo dei Revisori dei Conti scelto di comune accordo tra Presidente e Vice Presidente;
  - uno di nomina datoriale;
  - uno di nomina sindacale.Anche i due supplenti saranno uno di nomina datoriale e uno di nomina sindacale.
2. I membri devono essere preferibilmente iscritti all'Albo dei revisori legali, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o dei Consulenti del Lavoro.
3. Il collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni. Entro 2 (due) mesi dalla scadenza naturale del termine del mandato, da parte delle OO.SS., verranno effettuate le nomine per le candidature per il quadriennio successivo a quello in scadenza. Le nomine saranno comunicate a mezzo raccomandata o raccomandata a mano o posta elettronica certificata da recapitare presso la sede legale dell'E.B.T.I.
4. I Sindaci svolgono il proprio mandato in conformità a quanto previsto dalle norme di legge, esaminando i bilanci e le scritture contabili.
5. Il Collegio viene convocato dal Presidente del Collegio con le modalità previste per la convocazione dell'Assemblea dei Soci e si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei Revisori.
6. I Revisori possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci per esprimere pareri non vincolanti e comunque non hanno diritto di voto.
7. Per gli E.B.T.I. Territoriali si applicano le medesime regole anche al Consiglio dei Revisori dei Conti Territoriali.

### Art. 15 – Patrimonio e Finanziamento

1. Il patrimonio dell'E.B.T.I. è costituito da:
  - a) i contributi, comprensivi degli interessi maturati e quelli incassati per eventuali ritardati pagamenti a titolo di interesse di mora, versati dalle Aziende o dalle Cooperative e dai lavoratori dipendenti o soci lavoratori in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto, che vengono riscossi in modo centralizzato esclusivamente dalla sede nazionale;

9



## STATUTO ENTE BILATERALE TERZIARIO ITALIANO – E.B.T.I.

- b) i contributi versati in modo volontario da chi, a seguito di previsioni contrattuali o di deliberazioni dell'Assemblea, intende usufruire delle prestazioni dell'Ente per le quali è stato determinato un costo, anche in regime di convenzione;
  - c) i contributi versati in misura percentuale del contributo complessivo riscosso direttamente dagli Enti Territoriali, ove gli stessi siano operativi;
  - d) i beni mobili ed immobili, comprensivi di rendite e proventi, acquisiti per lasciti, donazioni o a qualsiasi titolo attribuiti da soggetti privati e pubblici ad E.B.T.I.;
  - e) i contributi privati e pubblici, anche carattere comunitario, erogati all'Ente per le attività da esso promosse;
  - f) ogni e qualsiasi entrata che a qualsivoglia titolo concorra ad incrementare quanto previsto quanto previsto all'Art. 15 – Patrimonio - Finanziamento – lettera a) b) c) d) e) f);
  - g) il patrimonio dell'Ente è utilizzato per il perseguimento di scopi e attività di cui all'Art. 6 – Attività.
2. Il regime giuridico è quello di cui al Libro I, Titolo II, Codice Civile e, quindi, delle Associazioni non riconosciute senza fini di lucro e del fondo comune regolato dal presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni.

I Soci ed i loro singoli Associati non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'E.B.T.I., sia durante la vita dell'Ente che in caso di scioglimento dello stesso ex art.111 D.P.R. 917/86.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, riserve o capitali durante la vita dell'Ente, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta da norma di legge.

Il regime previsto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo si applica anche agli E.B.T.I. Territoriali.

Gli E.B.T.I. Territoriali hanno ognuno regime patrimoniale e finanziario autonomo e separato, rispondendo gli Organi di detti Enti direttamente delle decisioni assunte, sia in termini di spesa che di attività.

### Art. 16 – Gestione

1. Per la gestione dell'E.B.T.I. saranno utilizzate le contribuzioni obbligatorie corrisposte per il funzionamento del sistema bilaterale di cui all'Art. 15 – Patrimonio - Finanziamento – detraendo l'importo contrattualmente stanziato per gli RST, secondo quanto stabilito dall'Assemblea con apposita norma regolamentare.
2. Nelle more dell'approvazione di detto regolamento o in assenza dello stesso, la ripartizione avverrà secondo le seguenti modalità:
  - a) Il 30% dei contributi obbligatori previsti dai CCNNLL per il funzionamento della Bilateralità, è di competenza dell'Ente Nazionale;
  - b) il 70% della somma residua viene impegnata per il funzionamento degli Enti Territoriali relativamente ai contributi versati per i lavoratori e soci lavoratori iscritti sul territorio di competenza dell'Ente.



## STATUTO ENTE BILATERALE TERZIARIO ITALIANO – E.B.T.I.

3. Ogni pagamento o esborso per qualsiasi titolo dovrà essere giustificato dalla relativa documentazione legale sottoscritta dal Presidente.

### Art. 17 – Gestioni Separate

1. Le quote incassate dall'E.B.T.I., ai sensi dell'Art. 6 – Attività, comma primo, lettera h), comma secondo, lettere e) ed f), saranno contabilizzate esclusivamente nelle apposite gestioni separate presso l'E.B.T.I. di cui ai successivi Art. 18 – Gestione Assistenza Sanitaria, Art. 19 – Gestione R.L.S.T. e Art. 20 – Gestione R.S.T. e non avranno altra destinazione.

### Art. 18 – Gestione Assistenza Sanitaria

1. Nella Gestione, ove prevista dai C.C.N.N.L.L. in essere tra le Associazioni socie, verrà versata, a totale carico del datore di lavoro, la quota per l'Assistenza Sanitaria integrativa che verrà stabilita con successivo regolamento integrativo.
2. La gestione, ove prevista dai C.C.N.N.L.L. dovrà erogare prestazioni integrative al S.S.N. anche di carattere assicurativo, ivi comprendendo anche prestazioni per infortunio o invalidità, in favore del lavoratore ai sensi e per gli effetti del Regolamento approvato dall'Assemblea.
3. Nel caso di previsione da parte dei C.C.N.N.L.L. del versamento di detti contributi, è fatto divieto di distrazione delle somme versate per il presente titolo per altri tipi di prestazioni, fatta eccezione per le spese amministrative necessarie all'erogazione delle prestazioni stesse, che saranno successivamente quantificate da apposito regolamento.

### Art. 19 – Gestione R.L.S.T.

1. I contributi per la gestione del R.L.S.T. saranno versati in un'apposita gestione separata ed avranno come esclusiva destinazione, il funzionamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali.
2. È espressamente vietata la destinazione dei fondi, di cui al presente articolo, per qualsiasi altra attività dell'Ente, se non limitatamente ed esclusivamente per spese amministrative e/o di segreteria che dovranno essere relative all'erogazione delle prestazioni e saranno pari al 10% dell'importo stanziato, fatte salve motivate e documentate decisioni da parte del Comitato di Presidenza.
3. La quota annua è stabilita in € 40,00 (Euro quaranta) e a carico del datore di lavoro.

### Art. 20 – Gestione R.S.T.

1. In applicazione delle previsioni contrattuali sulla rappresentanza sindacale territoriale le aziende verseranno una quota annua di € 36,00 (Euro trentasei).
2. Detti contributi saranno versati in un'apposita gestione separata ed avranno come esclusiva destinazione, il funzionamento delle Rappresentanze Sindacali Territoriali.

## STATUTO ENTE BILATERALE TERZIARIO ITALIANO – E.B.T.I.


3. È espressamente vietata la destinazione dei fondi, di cui al presente articolo, per qualsiasi altra attività dell'Ente, se non limitatamente ed esclusivamente per spese amministrative e/o di segreteria che dovranno essere relative all'erogazione delle prestazioni e saranno pari al 10% dell'importo stanziato, fatte salve motivate e documentate decisioni da parte del Comitato di Presidenza.

### Art. 21 – Bilancio

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Alla fine di ciascun esercizio, entro e non oltre il 30 Aprile, il Comitato di Presidenza predispone il Bilancio Consuntivo che dovrà essere approvato entro il 30 Giugno dall'Assemblea e predispone il bilancio preventivo entro il 30 Novembre che dovrà essere approvato dall'Assemblea entro il 31 Dicembre di ogni anno. I bilanci e la situazione contabile possono essere richieste in qualsiasi momento dalle Organizzazioni socie.
2. Nei documenti contabili dovranno essere rappresentate separatamente le rendicontazioni delle gestioni di cui all'Art. 17 – Gestioni Separate – dello Statuto.
3. Quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo dovrà essere attuato anche dagli E.B.T.I. Territoriali, ove istituiti.

### Art. 22 – Liquidazione - Commissariamento

1. La Liquidazione, il Commissariamento, lo Scioglimento dell'E.B.T.I. avviene nei seguenti casi:
  - a) per previsione legislativa o sentenza;
  - b) a seguito della determinazione assunta dalle Organizzazioni socie per scelta politica o per mancanza di risorse;
  - c) in tutti i casi in cui E.B.T.I. eserciti, in modo irregolare e/o illegale e/o illecito la propria condotta, così come per l'applicazione dello Statuto e del Regolamento, provocando danno materiale, economico, erariale e di reputazione a se stesso ed ai propri soci e/o ai terzi aderenti;
2. Lo scioglimento verrà deliberato dall'Assemblea dei soci su proposta del Presidente o di qualsiasi socio. Lo scioglimento verrà demandato a 1 liquidatori, nominato a maggioranza semplice dei presenti in Assemblea, dalle Associazioni sindacali. Il liquidatore avrà facoltà di assumere ogni e qualsiasi decisione in ordine alla tutela di E.B.T.I. e dei suoi associati.  
Il liquidatore farà resoconto della attività al Comitato di Presidenza.
3. L'eventuale attivo verrà destinato alla realizzazione di attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo di E.B.T.I. ..
4. Le somme accantonate nelle gestioni speciali in caso di scioglimento dell'Ente, dovranno essere destinate esclusivamente agli scopi per cui sono state versate.
5. Lo scioglimento degli Enti Territoriali potrà avvenire separatamente ed indipendentemente da quello dell'E.B.T.I. Nazionale, utilizzando le medesime modalità di cui al presente articolo.



## STATUTO ENTE BILATERALE TERZIARIO ITALIANO – E.B.T.I.

### Art. 23 – Interpretazione, Integrazioni e Modifiche Statutarie

1. L'interpretazione autentica del presente Statuto è demandato all'Assemblea dei Soci dell'E.B.T.I. nazionale, così come la modifica di qualsiasi norma Statutaria.

### Art. 24 – Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.
2. Per l'attuazione del presente statuto, E.B.T.I. si doterà di un regolamento amministrativo e funzionale che sarà approvato dall'Assemblea dei Soci.
3. La gestione amministrativa è disciplinata dal Regolamento Patrimoniale che si applica anche agli E.B.T.I. Territoriali.

### Art. 25 – Clausola di Salvaguardia

1. Qualsiasi modifica al presente Statuto ed ai Regolamenti attuativi può essere decisa esclusivamente dall'Assemblea dell'E.B.T.I. Nazionale in sede di Assemblea Straordinaria, secondo le norme previste dallo Statuto. Si prevede la registrazione delle modifiche solo se riguardanti:
  - a) Cambio di sede legale;
  - b) Cambio degli scopi sociali;
  - c) Cambio di denominazione dell'Ente.L'aggiornamento della quantificazione delle quote previste a vario titolo nel presente Statuto, non richiede modifica allo stesso.